

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO**

**ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5733/2014  
RELATIVA ALLA DELIBERA N. 71/09/CIR CONCERNENTE  
L'APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM  
ITALIA PER L'ANNO 2009 RELATIVA AI SERVIZI *BITSTREAM***

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del \_\_\_\_ 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", di seguito denominato "*Codice*";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante il "*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*";

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 33/06/CONS, del 19 gennaio 2006, recante "*Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari*";

VISTA la delibera n. 34/06/CONS, del 19 gennaio 2006, recante "*Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/ce): identificazione ed analisi del mercato,*

*valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”;*

VISTA la delibera n. 249/07/CONS, del 23 maggio 2007, recante “*Modalità di realizzazione dell’offerta di servizi bitstream ai sensi della delibera n. 34/06/CONS*”;

VISTA la delibera n. 35/09/CIR, del 9 luglio 2009, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)*”;

VISTA la delibera n. 71/09/CIR, del 26 novembre 2009, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi bitstream (mercato 12)*”;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, del 16 dicembre 2009, recante “*Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”, così come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 260/10/CONS;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, dell’11 novembre 2010, recante “*Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS*”;

VISTA la delibera n. 105/10/CIR, del 9 dicembre 2010, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi bitstream (mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 29/11/CIR, del 6 aprile 2011, recante “*Approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi bitstream (mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 90/11/CIR, del 13 luglio 2011, recante “*Approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relativa ai servizi bitstream (mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 158/11/CIR, del 20 dicembre 2011, recante “*Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relativa ai servizi bitstream (Mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 37/12/CIR, del 20 aprile 2012, recante “*Approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi bitstream (mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 94/12/CIR, del 4 ottobre 2012, recante “*Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi bitstream (Mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 643/12/CONS, del 20 dicembre 2012, recante “*Modifiche alla delibera n. 578/10/CONS in relazione ai canoni Wholesale Line Rental (WLR) per servizi POTS e ISDN per l’anno 2012*”;

VISTA la delibera n. 746/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di*

*Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi bitstream su rete in rame (mercato 5)";*

VISTA la delibera n. 67/14/CIR, del 19 giugno 2014, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*”;

VISTA la sentenza n. 5733 del 30 ottobre 2014, depositata il 21 novembre 2014, con cui il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso in appello presentato da Fastweb S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio n. 04032/2014 disponendo, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento della delibera n. 71/09/CIR, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, nella parte in cui approva il canone d’accesso *bitstream naked* 2009;

CONSIDERATO, in particolare, che il Consiglio di Stato nel rilevare “*(...) che il valore del “minus”, di cui al veduto comma 2 dell’art. 12 della Del.Aut.gar.com. 19-1-2006 n. 34/06/CONS, come stabilito dalla citata delibera n. 249/07/CONS (“il valore del minus per la determinazione del prezzo della componente relativa alla rete di accesso è pari al 20%”: art. 8, comma 3), non possa sfuggire alla verifica dei costi presi in considerazione ai fini della sua determinazione (v. in proposito le valutazioni dell’Autorità riportate alla pag. 121 dell’Allegato “A” alla stessa delibera n. 249/07/CONS), quando, come accaduto in sede di offerta di riferimento per l’anno 2009, il valore, a partire dal quale bisogna applicare il “minus” medesimo per la determinazione del prezzo della componente relativa alla rete di accesso di cui si tratta, sia variato, per effetto dell’intervenuto aumento del canone residenziale di Telecom”, ha ravvisato che “...la rivalutazione del prezzo dell’offerta “wholesale” debba scaturire, oltre che dalla considerazione dell’intervenuto aumento del diverso canone mensile assunto normativamente a riferimento, anche da una rinnovata analisi dei costi non pertinenti al servizio all’ingrosso, da scorporare in una percentuale, che, all’esito di detta verifica incentrata sui costi industriali e commerciali (che hanno influito anche sulla nuova determinazione del fattore di riferimento), non può ritenersi normativamente ancorata al valore del 20% (...)”;*

RITENUTO di dover prestare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato nei termini indicati da quest’ultimo;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. QUADRO NORMATIVO ATTINENTE ALLA SENTENZA IN OGGETTO: LE DELIBERE NN. 33/06/CONS (WLR), 34/06/CONS e 249/07/CONS (BITSTREAM)**

1. Prima di entrare nel merito dell’ottemperanza alla suddetta sentenza, si richiama quanto previsto dalle delibere nn. 33/06/CONS, 34/06/CONS e 249/07/CONS in merito alla definizione del *minus* e dei relativi costi sottostanti, rispettivamente per il WLR e per il *bitstream naked*.

**WLR**

Il servizio WLR consiste nella fornitura all’ingrosso del servizio di accesso alla rete telefonica fissa per l’effettuazione di chiamate telefoniche. In particolare, nel

2009, il canone *wholesale* è determinato sulla base del principio del *retail minus*, ossia sottraendo al prezzo del canone *retail* praticato da Telecom Italia un valore percentuale che corrisponde ai costi cosiddetti *evitabili*, ossia quei costi che corrispondono a servizi che l'OAO (*Other Alternative Operator*) autoproduce o acquista sul mercato.

A tale riguardo, si richiama che la delibera n. 33/06/CONS, all'articolo 17, comma 1, prevede che:

*“L'ammontare del valore del minus che Telecom Italia riconosce nella fornitura del servizio WLR è stabilito...nella misura del 12%. Tale percentuale è unica e si applica indistintamente a tutte le tipologie di canone sia residenziale che non residenziale”.*

Al punto 225, dell'allegato A alla delibera n. 33/06/CONS, è altresì indicato che il *minus* per il WLR tiene conto dei costi di commercializzazione dell'offerta e dei costi di gestione del cliente<sup>1</sup>.

L'Autorità con delibera n. 35/09/CIR, sulla base di quanto sopra richiamato, ha approvato per il 2009 un canone WLR di 11,79 €/mese. In particolare, al punto 27 di suddetta delibera è indicato che: *“...l'Autorità ritiene che l'applicazione, ai servizi WLR sottoposti al regime di retail minus, del canone retail come rivalutato con delibera n. 719/08/CONS a partire dal 1 febbraio 2009 sia ottemperante all'articolo 9, comma 2, della delibera n. 33/06/CONS e all'articolo 23, comma 3, della delibera n. 694/06/CONS”*<sup>2</sup>.

### ***Bitstream naked***

2. Il servizio *bitstream* consiste, invece, nella fornitura, da parte di Telecom Italia agli altri operatori (OAO), dell'accesso, a fronte di un canone mensile, della capacità trasmissiva a banda larga messa a disposizione tra la sede del cliente ed un nodo di consegna (a livello più remoto rispetto alla centrale locale) presso cui l'OAO è “co-locato”, consentendo a quest'ultimo di fornire alla propria clientela servizi basati su tecnica ADSL (in generale xDSL).

---

<sup>1</sup> *“L'approccio retail minus determina il valore del servizio WLR depurando il prezzo del canone per l'utente finale dei costi sostenuti dall'incumbent nella commercializzazione del servizio. Telecom Italia non deve sostenere, nel momento in cui non offre più il servizio di accesso all'utente finale, ad esempio, i costi di marketing e pubblicitari, i costi per lo sviluppo e la gestione dei prodotti, quelli relativi alle vendite e alle promozioni e i costi di fatturazione. La determinazione del valore di queste voci non è agevole in quanto Telecom Italia sostiene tali costi per la fornitura di diversi servizi. La contabilità regolatoria è un utile strumento per determinare tale valore”.*

<sup>2</sup> Il comma 3, dell'articolo 23, della delibera n. 694/06/CONS prevede che *“... i servizi sono offerti, nell'ambito del WLR, secondo la metodologia retail minus, in cui i prezzi assunti come valore iniziale (su cui viene applicato lo sconto del 12% riconosciuto all'operatore WLR) sono i canoni vigenti, rispettivamente, i canoni di abbonamento retail di Telecom Italia per le prestazioni contraddistinte dal numero 1 nella tabella riportata all'allegato B e i canoni di abbonamento specifici per le prestazioni contraddistinte dal numero 2 nella tabella riportata all'allegato B”.*

Il servizio *bitstream* può essere fornito sia in modalità condivisa che *naked*.

Nel caso del *bitstream* condiviso, l'accesso ADSL viene fornito all'OAO, da Telecom Italia, in condivisione (sulla stessa linea fisica) con il servizio telefonico "tradizionale". La separazione frequenziale, all'interno del doppino in rame, dei due servizi (voce e dati) fa sì che la loro fornitura avvenga in modo indipendente.

Nella modalità *naked*, l'OAO utilizza in modo esclusivo la linea di accesso per la fornitura alla propria clientela di servizi xDSL e, nel caso, di telefonia in tecnica VoIP.

La delibera n. 34/06/CONS regola, per la prima volta, anche il costo degli accessi *bitstream naked* su linea dedicata (accessi cioè utilizzati per la fornitura di servizi ADSL da parte degli operatori concorrenti senza la contestuale fornitura del servizio telefonico da parte di Telecom Italia).

Nello specifico, la delibera n. 34/06/CONS ha stabilito che le condizioni economiche del canone di accesso *naked* debbano essere calcolate applicando una riduzione rispetto al canone di accesso applicato, lato *retail*, da Telecom Italia. Al riguardo si richiama, in particolare, l'art. 12, comma 2, della delibera n. 34/06/CONS, ove è previsto che: *"nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico o perché il servizio bitstream viene richiesto su linea non attiva, o perché il servizio di accesso telefonico al dettaglio viene cessato dall'utente finale successivamente all'attivazione del servizio bitstream, il prezzo della componente relativa alla rete di accesso remunerata dal canone telefonico, viene corrisposto a Telecom Italia dall'operatore alternativo e valutato sulla base della metodologia del retail minus, a partire dal canone di Telecom Italia per l'accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita), i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti) ed i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate"*.

Suddetta riduzione è stata definita dall'Autorità con delibera n. 249/07/CONS, ove all'art. 8, comma 3, è indicato quanto segue:

*"Il valore del minus per la determinazione del prezzo della componente relativa alla rete di accesso è pari al 20%"*.

Nelle premesse alla stessa delibera viene chiarito come è composto tale *minus* (20%). In particolare, è indicato che:

*"CONSIDERATO che l'articolo 12 della delibera 34/06/CONS statuisce che nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico, il prezzo della componente relativa alla rete di accesso remunerata dal canone telefonico viene corrisposto a Telecom Italia dall'operatore alternativo e valutato sulla base della metodologia del retail minus a partire dal canone di Telecom Italia per l'accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di*



accesso quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita), i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti) ed i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate.

*CONSIDERATO che il valore del minus indicato nella delibera n. 33/06/CONS per la determinazione del canone del servizio di Wholesale Line Rental è pari al 12% e tiene conto dei costi non pertinenti al servizio di accesso, quali i costi di commercializzazione dell'offerta ed i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti).*

*CONSIDERATO che i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate, in quanto non pertinenti al servizio di accesso bitstream, corrispondono a circa l'8% del canone residenziale”.*

Dunque il *minus*, fissato dalla delibera n. 249/07/CONS al 20% del canone telefonico *retail*, tiene conto dei:

costi di commercializzazione + costi di gestione del cliente: 12%, come nel WLR
---

+

costi di infrastrutture di rete non utilizzate: 8%
--

Per quanto riguarda i *costi di infrastrutture di rete non utilizzate*, si evidenzia che il punto D20.17 dell'allegato A alla delibera n. 249/07/CONS<sup>3</sup> chiarisce che trattasi, sostanzialmente, dei costi della cartolina d'utente.

Nel seguito si richiama, altresì, quanto previsto dalle delibere di approvazione delle offerte di riferimento *bitstream* 2008 e 2009.

### **La delibera n. 13/09/CIR**

La sezione 26 della delibera n. 13/09/CIR chiarisce, in attuazione di quanto sopra, che “*Nel caso di una linea naked il costo di accesso che deve sostenere l'operatore (escludendo il costo del trasporto) è pari alla somma del prezzo di accesso ADSL, del costo del canone telefonico, cui si sottrae un minus del 20% (9,71 Euro/mese con riferimento al canone di accesso 12,14 €/mese valido per il 2008), e del costo di attivazione (supposto ammortizzato in 3 anni)*”.

Quindi la componente di accesso (canone mensile) è data dalla somma del prezzo di accesso ADSL condiviso e della componente aggiuntiva corrispondente al canone telefonico *retail* al netto del *minus* del 20%.

<sup>3</sup> “Sulla base delle valutazioni dell'Autorità inoltre i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate, in quanto non pertinenti al servizio di accesso bitstream (quali ad es. la cartolina d'utente) corrispondono a circa l'8% del canone residenziale”.

Alla sezione 24 di suddetta delibera si chiarisce che “*Il costo dell’accesso ADSL (offerto su linea in shared access) è dato dalla somma dei costi di rete (DSLAM), dei costi di commercializzazione OLO, del costo di manutenzione correttiva e degli interventi a vuoto relativi al mercato 12, e del transfer charge verso il mercato 11*”.

Viene ivi chiarito che il *transfer charge* da *ex* mercato 11 “...corrispondente ai costi incrementali (rispetto al servizio POTS/ISDN) di manutenzione correttiva delle linee ADSL, è pari (ai fini della determinazione dei prezzi 2008) ai prezzi di listino dello *shared access* applicati dalla divisione accesso alla divisione trasporto”.

I costi di manutenzione correttiva e interventi a vuoto relativi all’*ex* mercato 12 sono i costi relativi alle attività di *assurance* effettuate sulla rete a larga banda (aggregato trasporto) ed interventi a vuoto che hanno come causale l’impossibilità di accertare la presenza o meno del guasto per impedimenti non previsti (es. locali chiusi, errata attribuzione del guasto a impresa esterna o funzione interna). Suddetti costi sono ripartiti su tutte le linee a larga banda ed attribuiti, in relazione al principio di causalità, sui singoli servizi. Rappresentano una componente minimale del canone di accesso. Tali costi sono stati valutati pari all’1,5% del canone di accesso *bitstream* condiviso 2008.

I costi di commercializzazione OAO sono stati valutati pari al 5% del costo dell’accesso *bitstream* condiviso 2008.

Il costo del DSLAM è dato dal costo unitario dell’apparato incluso la co-locazione (4 euro circa).

*La delibera n. 71/09/CIR*

La delibera n. 71/09/CIR (sezione 23) riprende la stessa impostazione della precedente delibera n. 13/09/CIR. In particolare, la sezione 24 riporta i dettagli del calcolo.

In conclusione, le componenti di costo incluse nell’accesso ADSL *condiviso* (quindi quelle remunerate da un OAO che fornisce ADSL in condivisione con la linea telefonica POTS) sono quelle incrementali necessarie OAO per fornire servizi dati, quali:

- le componenti di rete a banda larga (DSLAM e relativa co-locazione, come energia, condizionamento e spazio occupato dal DSLAM);
- la componente incrementale di manutenzione correttiva per le linee dati, corrispondente al *transfer charge* dall’*ex* mercato 11 (canone di *shared access*);
- la componente di manutenzione correttiva relativa all’*ex* mercato 12;

- la componente di costo di commercializzazione del servizio di accesso ADSL *wholesale*.

Laddove il cliente decidesse di recedere dal servizio telefonico POTS, l'OAO deve versare a Telecom Italia anche la componente aggiuntiva di canone di accesso *naked* pari, come chiarito, al canone *retail* meno il 20% dello stesso.

Tale 20%, relativo ai costi evitabili per l'OAO, è composto da una quota del 12%, relativa ai costi di commercializzazione del servizio di accesso e di gestione del cliente, e da una quota dell'8% corrispondente alle componenti di rete evitabili.

## II. LA SENTENZA N. 5733/2014

3. La sentenza n. 5733/2014 del Consiglio di Stato, in merito all'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi *bitstream* per l'anno 2009, sancisce quanto segue:

*"(...) Alla luce di tale indefettibile principio ritiene il Collegio, approssimandosi all'oggetto del contendere, che il valore del "minus", di cui al veduto comma 2 dell'art. 12 della Del.Aut.gar.com. 19-1-2006 n. 34/06/CONS, come stabilito dalla citata delibera n. 249/07/CONS ("il valore del minus per la determinazione del prezzo della componente relativa alla rete di accesso è pari al 20%": art. 8, comma 3), non possa sfuggire alla verifica dei costi presi in considerazione ai fini della sua determinazione (v. in proposito le valutazioni dell'Autorità riportate alla pag. 121 dell'Allegato "A" alla stessa delibera n. 249/07/CONS ), quando, come accaduto in sede di offerta di riferimento per l'anno 2009, il valore, a partire dal quale bisogna applicare il "minus" medesimo per la determinazione del prezzo della componente relativa alla rete di accesso di cui si tratta, sia variato, per effetto dell'intervenuto aumento del canone residenziale di Telecom.*

*Ciò perché, ad avviso del Collegio, a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R., secondo l'impianto regolamentare disegnato dall'Autorità, il criterio dell'orientamento al costo con riferimento alla fornitura del servizio "bitstream" su linea non attiva o non remunerata dal canone dell'utente finale, pur sostituito dal criterio del "retail minus" (nel senso che per tali servizi non si parte da una analisi specifica dei costi, ma si assume invece come parametro di riferimento il canone retail di Telecom Italia; v. anche in tale direzione il comma 1 dell'art. 12 della Del.Aut.gar.com. 19-1-2006 n. 34/06/CONS), resti comunque centrale, alla luce della normativa sopra riassunta, ai fini della individuazione, enucleazione e valorizzazione di tutte le componenti del "minus". (...)*

*Ciò posto, fondato si rivela il secondo motivo d'appello (il cui esame assume logica priorità), relativo alle modalità di determinazione del canone mensile del servizio "bitstream naked" come individuato con l'offerta di riferimento approvata con la deliberazione oggetto del giudizio ed in particolare*



*all'effettuata applicazione automatica del "retail minus" del 20 (venti) per cento in mancanza di un'ulteriore verifica sulla correttezza e congruità di tale valore.*

*Invero, nell'attuale regime<sup>4</sup>, ... se si può convenire sul fatto che l'aumento del fattore base (il canone residenziale di Telecom Italia) preso a riferimento per la determinazione del canone di "accesso naked" consenta la rivalutazione di tale canone, siffatta operazione, lungi dal configurare quell'automatismo ravvisato dal T.A.R., comporta che la rivalutazione del prezzo dell'offerta "wholesale" debba scaturire, oltre che dalla considerazione dell'intervenuto aumento del diverso canone mensile assunto normativamente a riferimento, anche da una rinnovata analisi dei costi non pertinenti al servizio all'ingrosso, da scorporare in una percentuale, che, all'esito di detta verifica incentrata sui costi industriali e commerciali (che hanno influito anche sulla nuova determinazione del fattore di riferimento), non può ritenersi normativamente ancorata al valore del 20%<sup>5</sup> (...)"*

In conclusione, la sentenza richiede all'Autorità di verificare, sulla base dei dati contabili pertinenti all'offerta di riferimento in questione (offerta *bitstream* 2009), se, considerato l'aumento del canone *retail* di Telecom Italia, il *minus* del 20% sia ancora adeguato.

Dunque, posto che il *minus* di cui alla delibera n. 249/07/CONS, pari al 20% del canone telefonico *retail*, è così composto:

costi di commercializzazione + costi di gestione del cliente: 12%, come nel WLR
---

+

costi di infrastrutture di rete non utilizzate: 8%
--

si tratta di verificare se il 12% e l'8% sono ancora adeguati (ovvero se complessivamente il 20% è adeguato) in relazione all'aumento del canone *retail* a

---

<sup>4</sup> *In cui, come s'è visto, detta offerta "presenta le condizioni economiche, tecniche e di fornitura dettagliate e disaggregate per ciascun servizio", i prezzi dei servizi bitstream "sono valutati, nel rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno, a partire dai dati di contabilità regolatoria, sulla base dei costi pertinenti ai servizi erogati e della remunerazione del capitale investito fissata dall'Autorità" e "per ciascun componente del servizio che viene offerto in diverse modalità, la contabilità reca evidenza delle quantità prodotte al fine di permettere la valutazione dei costi unitari secondo ciascuna modalità di offerta": artt. 5 e 7 della delibera n. 34/06.*

<sup>5</sup> *...il che, chiaramente, vale anche a ritenere infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dalla contro interessata sul presupposto che la contestazione de qua attenga ad un profilo applicativo di precedenti delibere Agcom ( n. 249/07 e n. 34/06 ) rimaste in oppugnature, atteso che, come s'è detto, tali delibere fissano senza eccezioni il principio, secondo cui i prezzi dell'offerta bitstream ATM ed IP sono valutati per ciascun anno utilizzando la contabilità regolativa dell'anno precedente, sì che la denuncia della intervenuta violazione di siffatto principio relativamente all'offerta 2009 non comporta certo di per sé l'onere di impugnazione di norme regolatorie delle offerte precedenti, all'esito di analisi di mercato ad esse specificamente riferibili. Tanto costituisce, del resto, puntuale attuazione anche di quanto affermato dall'Autorità Antitrust, secondo cui l'obbligo di predisposizione di un'offerta wholesale disaggregata deriva direttamente dal rispetto degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione (...).*

13,4 euro/mese, alla luce dei costi che tali componenti hanno nel 2009, anno di approvazione dell'offerta di riferimento impugnata.

### III. OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA 5733/2014 PER IL *BITSTREAM NAKED* 2009

4. Al fine di dare esecuzione alla sentenza in oggetto, l'Autorità ha acquisito i dati contabili, sottostanti al *minus*, relativi alle componenti di costo evitabili su richiamate.

#### *Costi di commercializzazione e gestione del cliente*

I costi relativi alla componente di commercializzazione e gestione cliente sono stati desunti dai dati di contabilità regolatoria 2008 (utili alla definizione dei prezzi 2009). Tali costi corrispondono, a livello unitario, a 1,68 euro/mese/linea.

#### *Costi delle componenti di rete evitabili*

Un OAO che fornisce servizi ADSL *naked*, per quanto chiarito nelle delibere di approvazione delle OR 2009 e quelle relative agli anni passati, remunera con il proprio canone di accesso bitstream *naked* complessivo (dato dalla somma della componente di “canone di accesso ADSL condiviso” e del “canone di accesso *naked*”) e nel quadro normativo allora definito, le seguenti componenti:

- *canone di accesso ADSL condiviso*: i costi del DSLAM (e relativa collocazione), la Manutenzione Correttiva della rete trasporto (*ex* mercato 12), la Manutenzione Correttiva incrementale da *ex* mercato 11, i costi di commercializzazione del servizio di accesso ADSL;
- *canone di accesso naked*: include<sup>6</sup> tutte le ulteriori componenti di rete necessarie per fornire il servizio ADSL *naked* e non evitabili. Per quanto sopra chiarito in relazione alle componenti già remunerate nel canone di accesso condiviso ADSL, le componenti di rete non evitabili (e non già incluse nel canone di accesso ADSL “condiviso”) sono quelle afferenti alla infrastruttura di rete passiva che va da casa utente fino al DSLAM:
  - *local loop* in rame;
  - permutatore (lato orizzontale).

Vanno esclusi, in quanto evitabili, i costi relativi al raccordo (incluso il blocchetto fonia) dal permutatore alla centrale telefonica di Telecom Italia e la cartolina d'utente.

Ai fini della valutazione di congruità del *minus* dell'8%, l'Autorità ha utilizzato, per i costi della cartolina d'utente, una valutazione di tipo *bottom-up* (più appropriata per la determinazione di costi evitabili rispetto ai costi storici)

---

<sup>6</sup> Nell'ambito di un meccanismo di prezzo basato sull'approccio *retail minus* e non di orientamento al costo

giungendo ad un costo unitario di 0,91 euro/mese/linea (si è utilizzato il modello BU-LRIC di cui all'allegato D della delibera n. 121/10/CONS, confermato dalla delibera n. 578/10/CONS, e già ripreso per la definizione dei prezzi WLR 2012 con delibera n. 643/12/CONS).

Il costo del raccordo (incluso la predisposizione del blocchetto POTS) è pari, sulla base del modello *bottom-up* utilizzato ai fini delle valutazioni svolte nella delibera n. 643/12/CONS, a 0,21 euro/mese/linea.

Ne deriva un valore complessivo dei costi di rete evitabili pari a 1,12 euro/mese/linea.

### **Costi complessivi evitabili**

Da quanto sopra riportato risulta che, complessivamente, i costi evitabili ammontano a 2,80 euro/mese/linea, cui corrisponde un *minus* pari al 20,90%.

A scopo riepilogativo, nella tabella che segue sono riportate le variazioni delle singole voci di costo sottostanti al *minus* conseguenti all'aumento del canone telefonico *retail* (da 12,14 €/mese a 13,40 €/mese) avutosi nel corso del 2009.

Nello specifico, la prima colonna riporta i costi evitabili determinati dalla delibera n. 249/07/CONS e la seconda colonna riporta i costi evitabili approvati nel 2009, a seguito dell'aumento del canone *retail*, con la delibera impugnata. La terza colonna riporta i costi evitabili così come risultanti dalle presenti valutazioni contabili svolte in ottemperanza alla sentenza del CdS.

Costi evitabili	delibera 249/07/CONS (canone retail: 12,14 €)	delibera 71/09/CIR (canone retail: 13,40 €)	Ottemperanza sentenza CdS
<i>Costi di commercializzazione dell'offerta (marketing, pubblicità e rete di vendita)</i>	1,46	1,61	1,68
<i>Costi di gestione del cliente (costi di fatturazione e assistenza clienti)</i>			
<i>Costi delle infrastrutture di rete non utilizzate: cartolina d'utente</i>	0,97	1,07	0,91
<i>Costi delle infrastrutture di rete non utilizzate: raccordo</i>			0,21
<i>Totale</i>	2,43	2,68	2,80
<i>minus</i>	20%	20%	20,90%

### **Valutazioni conclusive**

5. L'Autorità ha verificato, in esecuzione della sentenza di cui all'oggetto e sulla base dei costi utili ai fini della determinazione dei canoni 2009, che, rispetto al canone *retail* di 13,40 euro/mese/linea, la quota di *minus* da sottrarre per la determinazione della componente di accesso *naked* è pari al 20,90%.

L'Autorità ritiene che la verifica svolta, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato di cui all'oggetto, ha dimostrato la validità del *minus* del 20% sulla base del quale, con delibera n. 71/09/CIR, è stato approvato il canone di accesso *bitstream naked* da applicare per il 2009 a seguito dell'aumento del canone di accesso *retail*.

Infatti, tenuto conto dei costi evitabili sostenuti dall'OAo e determinati sulla base dei dati contabili pertinenti all'anno 2009 di applicazione del canone, si ottiene un *minus* del 20,90%. L'Autorità ritiene che lo scostamento rispetto al valore del 20% stabilito dall'analisi di mercato, che rientra in un ragionevole margine di fluttuazione dei dati contabili e dei costi sostenuti annualmente dai concorrenti anche tenuto conto delle diverse economie di scala ed efficienze, non è tale da poter aver alterato l'assetto competitivo del mercato dei servizi a banda larga.

In esecuzione della sentenza, pertanto, l'Autorità, per l'effetto di quanto sopra, ritiene di integrare la delibera n. 71/09/CIR nella sezione motiva aggiungendo la rivalutazione del *minus* riportata nel presente provvedimento, tuttavia confermando, in modo motivato, i canoni nella stessa determinati.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario \_\_\_\_\_, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

#### **(Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5733/2014)**

1. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5733/2014 la sezione motiva della delibera n. 71/09/CIR è integrata con le valutazioni sul *minus* di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.